

MOZIONE

Modifica del Regolamento della legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (RLCCit)

del 22 ottobre 2007

Capitolo II

Art. 7

C. Esame

¹Nell'ambito di questi accertamenti, il richiedente è sottoposto ad un esame orale sulle sue conoscenze della lingua italiana e sui principi di civica, storia e geografia Svizzera e ticinesi.

²È esonerato dall'esame lo straniero che abbia frequentato per un ciclo completo, in una scuola pubblica o privata, la scuola media, il liceo o la scuola di commercio ticinese.

³**Il richiedente viene invitato a un colloquio davanti a una commissione municipale o delle petizioni che presenterà un rapporto positivo o negativo.**

Capitolo III

Art. 10

B. Svolgimento dell'esame

¹Tanto nell'esaminare quanto nel decidere sull'idoneità del candidato dell'esame si deve tenere conto delle sue condizioni sociali e del suo grado d'istruzione.

²L'esito dell'esame si esprime con un giudizio complessivo di sufficienza o di insufficienza. **In caso di risultato negativo il caso è chiuso, a meno che il candidato chieda espressamente di voler ripetere l'esame; il nuovo esame non potrà aver luogo prima che siano trascorsi 12 mesi dal precedente.**

³Il verbale dell'esame, con il suo esito, resta allegato agli atti dell'incarto.

Capitolo V

Art. 16

B. Concessione della cittadinanza cantonale

¹Concessa l'attinenza comunale e, per gli stranieri, rilasciata inoltre l'autorizzazione federale, **l'Ufficio cantonale di vigilanza sullo stato civile richiederà allo straniero l'invio dei documenti personali, cioè passaporto e carta d'identità della nazione originaria dopodiché, e solamente allora, la domanda verrà trasmessa al Gran Consiglio** con messaggio del Consiglio di Stato per la concessione della cittadinanza cantonale.

²L'ufficio di vigilanza sullo stato civile comunica in forma scritta al richiedente il risultato della decisione del Gran Consiglio.

Motivazione

Art. 7

Per stabilire l'idoneità di un candidato a ottenere la cittadinanza svizzera, le prove cartacee non sono sufficienti. Occorre un colloquio fatto a ruota libera su diversi argomenti quali la famiglia, il lavoro, gli hobby, lo sport, ecc. Solo allora si potrà accertare l'idoneità richiesta. Attualmente la prassi richiesta viene già attuata con successo in molti comuni; estenderla a tutti i comuni è quanto si domanda con questa mozione.

Art. 10

Attualmente anche nel caso di un esito negativo dell'esame, il municipio sottopone la domanda al Consiglio Comunale. Questo significa l'inutilità di questo esame. Il regolamento attuale prevede una ripetizione dell'esame non prima che siano trascorsi 6 mesi, ossia un periodo troppo corto.

Art. 16

Con la modifica di questo articolo si vuole semplicemente evitare la doppia nazionalità. Lo straniero che vuole mantenere la nazionalità di origine e ciononostante domanda la nazionalità svizzera, lo fa unicamente per motivi di interesse personale, certamente non perché si sente Svizzero!

Luciano Canal